LA LEGGE REGIONALE ER 15/2013

di Antonio Faggioli

Condivido totalmente la petizione con cui Andrea Signorini ha chiesto modifiche alla legge regionale (Emilia-Romagna n. 15/2013 sull'edilizia, usando le stesse argomentazioni che io sostengo da tempo. Temo tuttavia che non avrà alcun esito, in quanto tale legge a mio parere è conforme alle leggi nazionali in materia edilizia (vedi altra nota).

Di seguito espongo alcune mie considerazioni al riguardo.

1) **Il tutto ha avuto inizio con il Piano Nazionale Prevenzione 2010-2012 (DM. 4.8.2011), che ha escluso i controlli ex ante puntando solo a quelli ex post.**
2) **Poi ci sono state le norme istitutive e regolamentari delle Agenzie per le Imprese (Legge n. 33/2008 e DPR n.159/2010), le quali hanno attribuito a tali Agenzie le funzioni di verifica della conformità delle opere alle norme anche igienico sanitarie, con conseguente rilascio da parte delle Agenzie di formali attestati di conformità validi ai fini dell'avvio delle attività.**
3) **Al nostro Congresso Nazionale di Venezia (ottobre 2010) ho presentato una relazione che illustrava tale stato normativo, che ostacolava la prevenzione primaria dei Dipartimenti di Prevenzione in generale e in particolare l'esercizio dei controlli igienico sanitari in materia edilizia. Alcuni archiettti hanno obiettato a quanto da me sostenuto perché i nostri pareri e controlli configuravano una sorta di indebito controllo sui progettisti.**
4) **Nel dicembre dello stesso anno 2010 ho ripresentato le mie considerazioni al Congresso Regionale SITI di Reggio Emilia: non c'è stato dibattito e quindi nessuna conclusione al riguardo da parte della nostra Sezione Regionale.**
5) **La semplificazione dei controlli, in certi casi vera e propria abolizione, è stata successivamente sancita dal Decreto-Legge 9.2.2012 n. 5 convertito con Legge 4.4.2012 n. 35 (art. 14). I Colleghi dei servizi "Salute e sicurezza**

negli ambienti di lavoro" contestarono apertamente la semplificazione-limitazione-abolizione dei loro controlli, ottenendo nella conversione in legge che gli ambienti di lavoro fossero esclusi dalle nuove norme (art. 14, comma 6). Mi sono sempre chiesto perché la SITI non abbia colto l'occasione per chiedere lo stesso per i controlli igienico sanitari in generale, con particolare riferimento agli alimenti e alle opere edilizie.

6) **In materia edilizia il DPR n. 380/2001 ha avuto numerose e importanti modifiche nel periodo 2002-2012 (vedi nota 1), soprattutto per quanto riguarda le semplificazioni amministrative. Non ho capito se Andrea Signorini abbia tenuto conto nella petizione al Presidente della Repubblica di tali modifiche al T.U. dell'edilizia, modifiche che a mio parere hanno costituito il riferimento per l'adozione della L.R. n. 15/2013. Se così fosse - ma chiedo alla SITI di fare le necessarie verifiche - la contestazione non dovrebbe considerare le precedenti leggi regionali ma piuttosto puntare sulla illegittimità costituzionale delle norme nazionali qualora risultasse che queste sono state il presupposto per le decisioni della Regione Emilia Romagna in materia edilizia.**

Per concludere, credo siamo in ritardo nel rivendicare il riconoscimento delle funzioni igienico sanitarie sulle opere edilizie e non solo su queste, funzioni sulle quali si è "scaricata" gran parte della semplificazione non perché fossero particolarmente gravose per le imprese sul piano amministrativo e sui tempi delle procedure, ma solo perché i Dipartimenti di Prevenzione eseguivano veri e propri controlli.